

Verbale n.7 del 26.01.2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di gennaio, è presente presso il proprio studio in Torino, l'Organo di Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, in collegamento tramite la piattaforma Zoom con la sig.ra Anna Rulfi dell'Ufficio Ragioneria del comune di Villanova Mondovì, al fine di esaminare la proposta di delibera di G.C. n. 18 avente ad oggetto: "MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 D.LGS.165.2001".

Il Revisore

premessato che:

- ha ricevuto in data 20/01/2023 a mezzo email della sig.ra Anna Rulfi, Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Ragioneria del Comune, la documentazione relativa alla proposta di delibera di G.C. n. 18 avente ad oggetto: "MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 D.LGS.165.2001";
- ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
 - I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti;
 - Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
 - Il DPCM 17/03/2020 pubblicato l'11/09/2020 ha individuato il metodo di calcolo delle capacità assunzionali, le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore;
- l'art.239 comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il "giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lettera b)" del medesimo art.239 (che comprende fra le altre quelle in materia di programmazione economico-finanziaria);
- La Delibera della Giunta Comunale 1078 del 08/09/2022 recante "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 D.LGS.165/2001";

considerato che:

- l'ente ha approvato il DUP 2022-2024 ma il documento non riporta la spesa di personale prevista;
- l'Ente non presenta eccedenze di personale, sulla base dell'ultima ricognizione adottata;
- l'Ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli anni dal 2018 al 2020;



- il rapporto spese personale/entrate correnti si colloca al di sotto del valore soglia quindi l'ente supera la verifica della virtuosità ai sensi del secondo comma dell'art. 33 del D.L n. 34/19;
- l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022- 2024 non prevede una maggiore spesa di personale bensì la sostituzione di unità di personale che cessano il loro rapporto di lavoro con lo scrivente Ente per mobilità;
- La modifica si rende necessaria in considerazione della sostituzione di un dipendente non prevedibile al momento di approvazione del Piano Triennale 2022-2024 di cui in premessa;

Tutto ciò premesso e considerato,

esprime

per quanto di competenza parere favorevole all'approvazione della deliberazione con oggetto "MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 D.LGS.165.2001".

Torino lì 26/01/2023

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Maria Carmela CERAVOLO

